**VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO FISCALE: TORNA APPLICABILE LA SANZIONE DELL’ARTICOLO 214, COMM 8, CODICE DELLA STRADA**

***Dott. Marco MASSAVELLI***

***Comandante Polizia Locale Susa (TO)***

Si ritorna al passato: nell’ipotesi di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, per effetto di quanto previsto dall’articolo 86, D.P.R. n. 602/1973 torna ad essere applicabile la sanzione prevista dall’articolo 214, comma, codice della strada.

Il Ministero dell’Interno, con circolare del 22 novembre 2022, facendo riferimento ad un recente orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto di rivedere le indicazioni contenute nella circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 20191 che, per la parte relativa alla circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, devono intendersi annullate.

***Articolo 86, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602***

***Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito***

*1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.*

*2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.*

***3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.***

*4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.*

La modifica che ha interessato l'articolo 214, codice della strada, introdotta dal decreto legge n. 113/2018, con particolare riferimento alla violazione della circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo, di cui al comma 8, ha mutato il soggetto agente, stabilendo che della violazione non risponda più “chiunque” ma esclusivamente il soggetto nominato custode.

*8**.* ***Il soggetto che ha assunto la custodia*** *il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente* ***è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984,00 a euro 7.937,00.*** *Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.*

Pertanto, con circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4, del 21 gennaio 2019, il Ministero dell’Interno aveva escluso la possibilità di applicare la sanzione ivi prevista al caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, come previsto dall'articolo 86, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Ciò in quanto, l'applicazione del fermo fiscale non prevedeva, né ora prevede, la nomina di un custode.

Recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 16787, del 24 maggio 2022, richiamando anche la suindicata circolare, ha affermato che l'articolo 86 comma 3, D.P.R. 602/1973, estende l'ambito delle condotte punibili dall'articolo 214, comma 8, codice della strada, anche alla circolazione di un veicolo sottoposto a fermo fiscale.

In particolare, la Suprema Corte ha sostenuto che:

*"L'art. 86 comma terzo, DPR 602/1973 estende l'ambito delle condotte punibili dall'art. 214, comma ottavo, CDS, anche alla circolazione di un veicolo sottoposto a fermo fiscale, a garanzia del pagamento di somme dovute all'amministrazione. La disposizione prevede espressamente che chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 214, comma 8, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, richiamando esclusivamente la sanzione prevista per il fermo amministrativo, differenziandosi nei presupposti dall’autonoma fattispecie illecita disciplinata dall 'art. 214, comma ottavo, CDS, cui si riferisce anche la circolare interpretativa n. 300/A/559/!9/I0l/20/21/4... "*

Ciò premesso, il Ministero dell’Interno ha sostenuto nuovamente che, in caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ai sensi dell'articolo 86, D.P.R. n. 602/1973, diversamente dal caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo la sola sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’articolo 214, comma 8, codice della strada, si applica a chiunque conduce il veicolo sottoposto a fermo fiscale, anche se diverso dal proprietario al quale, in ogni caso, deve essere notificato il verbale, senza applicare anche le sanzioni accessorie ivi previste.

Chiaramente, nel caso specifico, l’importo della sanzione, in ragione della mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca, sarà suscettibile di pagamento in misura ridotta.

L'esclusione delle sanzioni accessorie ivi previste si fonda su ragioni di ordine formale e sostanziale.

Dal punto di vista formale, la norma dell'articolo 86, D.P.R. n. 602/1973 usa il singolare "sanzione" al posto del plurale "sanzioni".

Dal punto di vista sostanziale si rileva che la condotta sanzionata con la revoca della patente di cui all'articolo 214, comma 8, codice della strada, è riferita al custode e non al conducente, e che l'eventuale applicazione della confisca del veicolo confligge con la ratio dell'istituto del fermo fiscale, posta a garanzia del pagamento di somme dovute all'ente creditore. Inoltre, il Prefetto non avrebbe la competenza per l'emanazione del relativo provvedimento, trattandosi di una violazione non prevista dal codice della strada, ma di una misura prevista a garanzia di un credito: il Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'interno, con circolare n. M/6326150-21, del 25 gennaio 2008, aveva, infatti, chiarito che non ci sono i presupposti per attribuire al Prefetto la competenza ad irrogare le sanzioni conseguenti alla violazione del divieto di circolazione dei veicoli sottoposti a fermo fiscale, non trattandosi di una vera e propria violazione delle norme dei codice della strada, ma di una misura prevista a garanzia di un credito.

Infine, si sottolinea che il verbale di accertamento della violazione deve essere trasmesso al concessionario della riscossione che ha disposto il fermo fiscale.

Per l’accertamento e la contestazione della violazione si applicano le disposizioni del Titolo VI del codice della strada

**SCHEDA OPERATIVA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo ex art. 214 cds** | **Circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ex art. 86 DPR 602/1973** |
| Soggetto autore della violazione | Solo il custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo | Chiunque |
| Applicazione sanzione amministrativa pecuniaria | SI | SI |
| Applicazione revoca patente | Si solo se il conducente coincide con il custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo | NO |
| Pagamento in misura ridotta | Non ammesso perché è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo | SI |
| Provvedimenti immediati sul veicolo | Sequestro ai fini della confisca con affidamento al custode acquirente | Nessuno |
| Adempimenti successivi | Segnalazione all'organo di polizia che aveva sottoposto il veicolo a fermo amministrativo. Trasmissione  Atti al prefetto | Segnalazione alla concessionaria della riscossione che ha disposto il fermo fiscale |

**PRONTUARIO OPERATIVO**

**VIOLAZIONE: ART. 86, D.P.R. n. 602/1973 e ART. 214 C. 8, C.D.S.**

Quale conducente circolava con il veicolo suindicato che risultava sottoposto a fermo amministrativo fiscale ai sensi dell’articolo 86, D.P.R. n. 602/1973, iscritto al PRA da.......con atto amministrativo n.....del..... (i dati vengono rilevati dalla visura PRA).

**SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA**: da 1984,00 euro a 7937,00 euro

**P.M.R. entro 60 giorni**: 1984,00 euro

**P.M.R. entro 5 giorni**: 1388,80 euro

Dell’accertamento della violazione deve essere data informazione al concessionario per la riscossione che ha disposto l’iscrizione del fermo per eventuali suoi interventi.